

# Il Giornalino della Unitre V.V.

**GENNAIO 2024** 

# "2024" - L'ANNO DEL CENTENARIO PUCCINIANO E...NON SOLO!

Siamo arrivati quasi alla soglia di un quarto di secolo! Quanti anni sono passati dal fatidico anno 2000, che ci ha portati nel terzo millennio.

Ormai, "i millenial" come i nostri nipoti, sono degli adulti ben consolidati, e noi... dei mancati "bisnonni ". Tutto cambia. Oggigiorno, si pensa a metter su famiglia dopo i 30 anni. Così va il mondo.

Messi da parte i sentimentalismi, veniamo a parlare di questo 2024 che per Viareggio e soprattutto
Torre del Lago segna un momento molto speciale. Si ricorda infatti, la morte del grande maestro musicista e compositore d'opera Giacomo Puccini, avvenuta 100 anni fa, il 29 novembre 1924, a Bruxelles.
Puccini, il grande genio della lirica aveva scelto Torre del Lago per vivere e, soprattutto, per comporre. Lo immagino lì, al suo pianoforte il

grande maestro che crea la sua musica immortale, durante la notte, e trae ispirazione dal Lago e da quella sua atmosfera incantata che lo circonda. Avete mai visto un tramonto sul" nostro "Lago?



È

qualcosa di spettacolare: sparge intorno a sé dei colori fiammeggianti che si riflettono sulla sua profonda oscurità. Una visione che incanta.

Poi il fracasso delle torbiere fece fuggire Puccini che trovò riparo in Viareggio, nell'attuale piazza Puccini a pochi passi dal mare. Se, una imprevista morte, a 65 anni non lo avesse portato via, avrebbe potuto trascorre anni felici nella nostra città, fra un successo e l'altro.

Noi, con il nostro programma, dedicheremo ampio spazio a questo evento. Non solo, la nostra Lisa Domenici ci ha già parlato della grande Solomea, il soprano ucraino che fece "rivivere "la Butterfly ma, il 30 di questo mese la conferenza di Lisa ci ha fatto conoscere a fondo Rosetta Pampanini, il soprano pucciniano per antonomasia, e infine il Presidente, Paolo Fornaciari dedicherà ampio spazio ai funerali di Giacomo Puccini, che si svolsero in ben tre città Bruxelles, Milano e Torre del Lago (evento, penso, unico al mondo!), in una prossima lezione.

Come detto, non solo, centenario Pucciniano, il 2024 è anche il centenario dell'approvazione della Convenzione Comunale per la costruzione del Nuovo Mercato in Piazza Cavour, altra data importante per Viareggio, argomento della conferenza di apertura di questo nuovo anno, tenuta dal Presidente Paolo Fornaciari.

Tante, tante interessanti lezioni ci attendono, come da programma stabilito.

Leggiamo attentamente questo invito:



Partecipazione a una ricerca dell'Università degli Studi di Firenze Hai tra i 60 e 75 anni?

Sei interessata/o a capire meglio come funziona la nostra attenzione e memoria?

Vorresti partecipare ad una ricerca di psicologia? Iscriviti subito!

La ricerca è volta a esaminare, in persone di diverse fasce di età, la relazione tra aspetti del funzionamento cognitivo e affettivo/emotivo. Sul versante cognitivo, verranno analizzati l'attenzione, la memoria e l'attività mentale spontanea durante un'attività di rilassamento che consiste nel muovere una pallina morbida con la mano. Sul versante affettivo, verranno indagati gli stati affettivi attuali e il tono dell'umore nella vita quotidiana.

Al termine delle attività, verrà spiegato l'esperimento dando spazio a domande e curiosità. Inoltre, verrà organizzato un seminario gratuito aperto a tutti i partecipanti, in cui verrà illustrata in maggior dettaglio la ricerca. Quando si svolge? Giorni e orari preferiti. La ricerca è individuale e consiste in due attività di un'ora e mezzo da fare in due giorni differenti. Dove? Presso l'oratorio della chiesa di S. Paolino a Viareggio.

Cosa serve? Niente! L'attività è gratuita e i materiali sono forniti dall'Università degli Studi di Firenze. Per maggiori informazioni o per iscriversi, contattare la dott.ssa Laura Favilli (Psicologa, Dottoranda di ricerca in Neuroscienze (Dottorato Toscano in Neuroscienze) presso l'Università degli Studi di Firenze): +39 392 6785707

laura.favilli@unifi.it

(commento mio personale, non condivido il limite dei 75 anni di età!)"

## Conferenze di febbraio

Giovedì 1
CLAUDIA MENICHINI:
UN VIAGGIO NELLE OPERE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA
DI PALAZZO PITTI A FIRENZE

Martedì 6 STEFANO BUCCIARELLI

GLI IMPOSSIBILI TALK SHOW: MARX vs POPPER (DOVE VA LA STORIA?)

Giovedì 8 CARNEVALE



Martedì 13 CARNEVALE

Giovedì 15
PIER GIACOMO BERTUCCELLI:

L'INTELLIGENZA EMOTIVA

Martedì 20 ADA ROSA RUFFINI:

IL TEATRO CLASSICO. CORNEILLE, RACINE, MOLIERE Giovedì 22

**BRUNO PEZZINI:** 

**EVOLUZIONE DEL MERCATO MONETARIO:** 

**QUALE FUTURO PER I NOSTRI RISPARMI?** 

Martedì 27

**LUIGI PRUNETI:** 

GABRIELLE D'ANNUNZIO E L'IMPRESA DI FIUME

Giovedì 29

STEFANO PASQUINUCCI

ACQUA, RENA E IGNORANZA: RENA – ESTATE, LE SEDIE SUI SOGLIORI

E MARZO

**MARTEDÌ 5** 

Mons. GIOVANNI SCARABELLI:

I LIBRI STORICI DELLA BIBBIA

GIOVEDÌ 7

**ANNA MARIA GIUSTI:** 

LE SCULTURE DEL QUATTROCENTO A FIRENZE

MARTEDI 12

MARIA GRAZIA GALIMBERTI

ORFEO E EURIDICE: L'AMORE È PIU' FORTE DELLA MORTE?

GIOVEDÌ 14

**ALESSANDRO PASQUINUCCI:** 

IL NUOVO ROMANZO: THE SCREEN - IMPRESSO NEI MIEI OCCHI

MARTEDÌ 19

**GIACOMO MOZZI:** 

MAGIA DI CARNEVALE: FOTOGRAFIE ED ANEDDOTI DEL CARNEVALE

DI VIAREGGIO APPENA PASSATO

GIOVEDÌ 21

**TIZIANO NICOLETTI:** 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI NELLA COSTITUZIONE.

DA ART. 13 AD ART. 28

MARTEDI' 26

**MASSIMO MINERVA** 

DIETA MEDITERRANEA ED INTOLLERANZE

GIOVEDÌ 28

**PAOLO FORNACIARI:** 

50 ANNI FA, RÉPACI DONÒ IL "PREMIO" AL COMUNE DI VIAREGGIO

## **DICEMBRE 2023 IN DIARIO**

# MARTEDI' 5 -TIZIANO NICOLETTI: ART .9, LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE.

#### art. 9 della Costituzione

Art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. \*

# 1. Una disposizione lungimirante.

L'art. 9 della Costituzione, nel testo definitivo approvato nella seduta del 22 dicembre 1947, dopo i persistenti e ripetuti tentativi di abolirlo attuati nei mesi precedenti, è una disposizione lungimirante.

Già la stessa collocazione dell'art. 9 tra i "principi fondamentali" è particolarmente felice, perché indica la tutela di tali beni come irrinunciabile per il nostro Paese, non solo quale direttiva per il legislatore e parametro di legittimità per la Corte costituzionale, ma anche quale norma precettiva idonea a fondare le decisioni dei vari soggetti dell'ordinamento.

Nell'art. 9 Cost., il costituente ha unito la promozione della *cultura* e della *ricerca* scientifica e tecnica con la tutela del *paesaggio* e del *patrimonio* storico e artistico.

La norma contiene, in tal modo, l'eredità del passato («il patrimonio storico e artistico»), pur in continua evoluzione («il paesaggio»), in una con la creatività delle conquiste future («la cultura e la ricerca scientifica»). È necessario preservare il passato per progettare saggiamente il futuro. Lo sguardo al passato è chiarito dal verbo «tutela», quello al futuro dal verbo «promuove". A tale prospettiva, non era estranea la coscienza dello speciale valore per l'Italia della cultura e della sua eredità di storia e di bellezza

Alcuni hanno pensato di riassumere i contenuti dell'art. 9 Cost. con riferimento agli *elementi fondamentali*, sia nella loro autonomia che nell'interazione umana: l'acqua, con i molteplici suoi usi alimentari, idrici, industriali, di trasporto; la terra, quale bene agrario, nonché paesaggio ed ecosistema da mantenere integro; l'aria, indispensabile alla vita, ma anche mezzo di comunicazione via etere; il fuoco, inteso come energia rinnovabile ed ecocompatibile.

La disposizione attiene, dunque, a valori che non hanno come fulcro unicamente la persona umana, secondo una visuale che non sarebbe ormai più proponibile.

Tutto ciò già si era ricostruito sulla base del testo originario: le recenti modifiche, di cui si sarà conto nell'ultimo paragrafo, hanno esplicitato e puntualizzato tali valori da tutelare.

2. La natura primaria dei beni tutelati.

I beni contemplati dalla norma hanno valore «primario» ed «assoluto».

Tutte le giurisdizioni hanno concorso all'affermazione di questo principio.

La Corte costituzionale reputa, in particolare, il paesaggio – non solo quale forma del territorio, ma anche, in connessione con alcune altre previsioni costituzionali, quale parte dell'ambiente – un bene primario e assoluto della Repubblica.

Si tratta di un valore non disponibile, non esposto alla mutevolezza degli indirizzi politici e comunque da preferire nelle scelte amministrative: esso è preminente rispetto alle esigenze urbanistico-edilizie, alla libera iniziativa economica e al diritto di proprietà

Il giudice amministrativo, dal suo canto, afferma che la funzione di tutela del paesaggio affidata all'amministrazione è estranea a ogni forma di attenuazione, determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possano venire in considerazione.

Si è fatta strada la tesi secondo cui, all'esito di un'approfondita analisi comparativa mirante a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socioeconomica, sia ammessa, tenuto conto delle alternative possibili, la c.d. opzione-zero, in una prospettiva di "sviluppo sostenibile" e nella logica di una dovuta proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività.

In tal senso, è interessante l'evoluzione delle interpretazioni nel corso di un secolo: se, nella legge Croce dell'11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, «le bellezze naturali sono la soglia di accettabilità politica, in termini di eccezione estetica, al regime della proprietà" – donde l'esigenza di motivare non l'autorizzazione, ma il diniego alla modifica del paesaggio come limite alla proprietà privata – oggi, invece, si afferma proprio il contrario: in presenza di vincoli insistenti sul territorio, non il provvedimento di diniego, ma quello di assenso alle modificazioni richiede una congrua motivazione, la quale dia conto delle

ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria dalla previsione del vincolo.

Il giudice civile ha del pari definito tali beni oggetto di un «interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie"

Ha, così, ritenuto possibile fondare una tutela risarcitoria sulla violazione dei vincoli imposti dai regolamenti edilizi a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei regolamenti stessi e la duplice direzione della loro tutela, con riguardo all'interesse pubblico ed agli interessi privati

Ha affermato, altresì, che, ad esempio, la modificazione del regime delle acque nel territorio dei parchi naturali è vietata in astratto dalla legge sulle aree protette, indipendentemente da ogni apprezzamento circa la sua concreta pericolosità

In sede penale, tanto più è netta l'affermazione sulla rilevanza dei fini dell'ordinato sviluppo del territorio e della salvaguardia dell'ambiente, quest'ultima espressamente ricondotta alla «copertura costituzionale» di cui all'art. 9 Cost., non disgiunta dall'«interesse della collettività all'effettiva applicazione della legge»

Si noti che tale visuale è in sintonia con le sentenze della CEDU, la quale esclude la violazione dell'art. 8 della Convenzione, in tema di diritto all'abitazione, in presenza di un ordine di demolizione di abitazione abusiva, costruita su terreno forestale in consapevole disprezzo dei divieti di legge.

## 3. Il patrimonio storico e artistico.

La Costituzione si è posta il problema della tutela dei beni provenienti dal passato, in un luogo come l'Italia, ove le opere della cultura e dell'arte sono innumerevoli.

Se si scava nel sottosuolo di Roma per realizzare una qualsiasi costruzione, ci si imbatte prima nelle tracce del periodo rinascimentale e barocco, quindi in quelle del medioevo e del periodo romano; sino alle tracce primitive di Roma e forse in quelle antecedenti alla sua nascita.

Di conseguenza, le leggi ordinarie da tempo hanno previsto vincoli ed obblighi con riguardo ai beni pubblici e privati, correlati al pregio storico o artistico del bene, proprio quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9, comma 2, Cost.

# 4. Il paesaggio.

4.1. Dalle bellezze naturali al paesaggio integrale.

Il «paesaggio» non viene definito nella Costituzione, in tal modo offrendo spazio alle interpretazioni adeguatrici.

Nel periodo antecedente alla carta costituzionale, come pure nelle prime interpretazioni dell'art. 9, il paesaggio era inteso come *bellezza naturale*: uno specifico luogo, connotato da caratteri di particolare suggestione ed amenità, in un concetto in larga parte soggettivo.

Di conseguenza, l'oggetto di tutela era assai limitato, dato che -a contrario - sussistevano così ampi ambiti di territorio privi di ogni protezione.

Era la concezione estetizzante del paesaggio, il *bello di natura*, da tutelare in una prospettiva conservativa attraverso i vincoli di immodificabilità. Di conseguenza, trovavano protezione aree di ridotte dimensioni, costituite da un singolo bene o, nella migliore delle ipotesi, da *bellezze panoramiche* poco estese, le quali erano protette in virtù della loro capacità di appagare il gusto estetico.

Invariato l'enunciato, le interpretazioni si sono gradualmente evolute: l'accostamento tra le nozioni, operato nell'art. 9 Cost., ha permesso invero di attualizzare il testo costituzionale, estendendo la tutela non al solo paesaggio quale creazione originaria ed eminente della natura, ma al prodotto dell'interazione storica tra uomo e natura, con la correlata esigenza di «regolazione conformativa globale del territorio»

Donde la regolazione di ogni intervento umano atto ad incidere sugli elementi costitutivi del paesaggio, nonché la negazione che lo *ius aedificandi* costituisca una facoltà insita nel diritto di proprietà fondiaria.

Infatti, l'art. 2, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, afferma: «Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree ... costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge»; e l'art. 131, comma 1: «Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

La Corte costituzionale, pertanto, ha affermato che la tutela non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale».

La tutela diviene quella del paesaggio integrale.

La visuale unitaria del paesaggio ha permesso al giudice delle leggi di ritenere legittimi i vincoli posti ad aree molto vaste, come la *campagna romana*, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle reciproche interazioni.

Si noti, infine, che le vigenti Costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, salvo Malta, Germania e Portogallo, cui deve aggiungersi la Svizzera, non menzionano il affatto concetto di paesaggio nella sua tipica accezione culturale ed estetica, e sono, invece, caratterizzate prevalentemente per l'attenzione a temi di natura ambientale, quali lo sviluppo sostenibile e la salubrità ecologica del territorio, come diritto-dovere sia dello Stato sia degli individui, Il che, per la verità, non è poco.

Restano, peraltro, alcune oscurità: ad esempio, non è stato ancora chiarito dal diritto positivo se il "centro storico" sia un bene culturale o un bene paesaggistico

4.2. Dal paesaggio all'ambiente.

Nel 1947, allorché la Costituzione fu scritta, non si parlava ancora di «ambiente», come bene da tutelare o interesse della collettività.

L'accostamento tra i concetti, operato già nel testo originario dell'art. 9, aveva permesso peraltro di estendere la tutela – oltre il mero paesaggio naturale ed i beni artistici o storici, e pur nella perdurante differenza concettuale – anche all'ambiente. La tutela costituzionale dell'ambiente, nel suo complesso, è stata infatti fondata sul combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 117 Cost. Al mutare delle interpretazioni, hanno concorso le importanti istanze culturali provenienti dalla società. Basti riflettere a quanti scempi del territorio nazionale siano stati permessi tra la legge del 1939 (l. 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali) e la disciplina dapprima della leggeponte 6 agosto 1967, n. 765, e poi del d. l. Galasso 27 giugno 1985, n. 312, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (convertito dalla l. 8 agosto 1985, n. 431): invero, prevalsero le istanze della ricostruzione, della espansione e delle opere pubbliche, senza che un argine a ciò fosse posto dalla collocazione dell'art. 9 fra i principi fondamentali della Costituzione. Né può trascurarsi come, pure all'interno delle esigenze di tutela, sussistano interessi confliggenti: i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, le dighe del micro-elettrico, gli impianti a biomasse raramente si conciliano con la tutela del paesaggio

Ormai la Corte costituzionale accosta in un unico sintagma la «tutela paesistico-ambientale» affermando che «l'integrità ambientale è un bene unitario ... che deve, pertanto, essere salvaguardato nella sua interezza» e che paesaggio ed ambiente sono «un'endiadi». E parla di «diritto a vivere in un ambiente non inquinato»

L'art. 9 cost. permette, così, non solo la tutela del paesaggio, ma di un «insieme dei valori inerenti il territorio, concernenti l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono», in quanto «l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici, della zona»; ciò, secondo il «criterio dello sviluppo sostenibile e la logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste», nel corretto uso del territorio in senso ampio, «attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati».

Insomma: non siamo più al territorio nazionale «inteso alla maniera di una mappa catastale secondo le coordinate binarie del lotto edificabile», ma alla tutela di un nuovo spazio, risultato della implicazione fra azione umana, specie viventi e ambiente naturale.

Per quanto riguarda il *bene giuridico ambiente*, il diritto civile, di fronte dell'emergere di nuovi interessi, reagisce replicando il modello proprietario: di qui, l'individuazione dell'ambiente naturale come "bene giuridico unitario" di natura pubblica.

Peraltro, l'affermazione di un diritto soggettivo all'ambiente è piuttosto un proclama di principio: nella teoria dei beni, a quelli in proprietà individuale si affiancano i beni di uso comune ed i beni di proprietà pubblica, anche funzionalizzata, i quali sono a godimento collettivo immediato o mediato da rapporti di concessione. Ma permane la bipartizione sancita dall'art. 42 Cost.; dove l'una e l'altra proprietà sono attrezzate alla cura di interessi-terzi: la proprietà pubblica per definizione, quella privata perché disegnata come sensibile a fini sovraindividuali.

La categoria più consona per l'ambiente è quella di bene pubblico funzionalizzato, settore in cui particolarmente necessaria la correlazione tra diritti e dover. Come ricorda il giudice delle leggi, non sarebbe infatti lecito permettere «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

La salvaguardia dell'ambiente diventa principio costituzionale. È entrata in vigore il 9 marzo 2022 la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione.

#### Costituzione italiana, ambiente e tutela della biodiversità

In base al Dossier della Camera del 23 settembre scorso, l'obiettivo della riforma è stato quello rafforzare il ruolo della tutela ambientale nella carta costituzionale in modo ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui vengono elencate le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato .Grazie alla riforma ora, la nostra Repubblica si impegna nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni ", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale. L'Italia si allinea così ad altri Paesi europei che già da anni prevedono la tutela ambientale tra i principi fondanti della Costituzione: sono la Spagna (che l'ha inclusa dal 1978), la Germania e la Francia.

#### Costituzione e Ambiente: gli articoli modificati

Non un articolo sull'ambiente, le modifiche interessano ben 2 articoli della costituzione!

L'articolo 1 della Legge aggiunge un terzo comma all'articolo 9 della Costituzione al fine di riconoscere, nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

L'articolo 2 della legge introduce, invece, due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, disciplinante l'esercizio dell'iniziativa economica: la prima modifica interviene sul secondo

comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

Al terzo comma dell'articolo 41, viene riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata ai fini non più solo sociali ma anche ambientali.

L'art. 3 della legge costituzionale specifica, infine, che i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Di seguito il confronto tra il precedente testo con guello modificato:

Articolo 9 della Costituzione (testo precedente)

Nuovo articolo 9 della Costituzione

italiana

La Repubblica promuove tecnica lo sviluppo della cultura e tecnica.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

la ricerca scientifica e Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela il paesaggio e patrimonio storico artistico della Nazione.

<sub>il</sub> Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli e ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41 della Costituzione (testo precedente)

Articolo 41 della Costituzione (testo modificato)

L'iniziativa economica privata è libera.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in Non può svolgersi in contrasto con l'utilità l'utilità sociale o in modo da recare contrasto con sociale o in modo recare danno sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

legge determina programmi e i controlli essere indirizzata e coordinata a fini opportuni perché l'attività sociali e ambientali. pubblica economica possa privata essere

da danno alla salute, all'ambiente, alla alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa

indirizzata e coordinata a fini sociali.

# GIOVEDI' 12 -BRUNO PEZZINI: L'ISTAT (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA) FOTOGRAFA L'ITALIA E GLI ITALIANI

Oggi il nostro Vicepresidente ci parla di Statistica. In una società come l'attuale basata sulla informazione e la comunicazione, la Statistica e il ragionamento statistico sono ovunque. Lo vediamo, nei telegiornali: grafici, tabelle, risultati di sondaggi ci aggiornano costantemente. Attraverso le carte fedeltà si registrano i dati sui nostri acquisti abitudini, gusti.

La statistica, quindi, è uno strumento che serve a tradurre l'informazione in conoscenza. Studia i fenomeni collettivi, (osservando l'insieme delle manifestazioni individuali) per ottenere informazioni. Descrive un fenomeno.


La metodologia di raccolta dati può essere di due tipi: Totale e a Campione(un gruppo di cose che vogliamo analizzare).

Divertenti le figurine che Bruno ci mostra, come esempio, sugli animali da compagnia, il cane ed il gatto:

#### **Totale:**



# a Campione:





Da queste, esaminandole, si potrebbe rilevare che il 60% delle famiglie ha in casa un gatto, il 40% ha in casa un cane. Ma se vengono comunicati questi dati, non sono esatti, non corrispondono alla realtà, perché è un'indagine a campione, non tiene conto delle famiglie che non hanno animali in casa.

Veniamo ora a parlare dell'Ente di ricerca di questi dati informativi, l'ISTAT. È un ente di ricerca pubblico italiano. Le sue attività comprendono:

- 1) Censimenti sulla popolazione
- 2) Censimenti sulla popolazione
- 3) Censimenti sull'industria, sui servizi e sull'agricoltura
- 4) Indagini campionarie sulle famiglie (consumi, forze lavoro, aspetti della vita quotidiana, salute, sicurezza, tempo libero famiglia ecc.

Le opzioni per la comunicazione sono Dati certi e Stime.

Esaminiamo i dati sui prezzi al consumo forniti il 20/9/2023:

Dati definitivi a giugno 2023 dei prezzi al consumo: nel mese di giugno si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, e al lordo dei tabacchi, registri una variazione nulla su base mensile e un aumento del 6,4% su base annua.

Vediamo l'andamento economico in previsione: il Pil italiano è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1) seppur in rallentamento rispetto al 2022. Nel biennio di previsione l'aumento del Pil verrebbe sostenuto principalmente dal contributo della domanda. Ci si attende che i consumi delle famiglie residenti in linea con l'andamento dell'attività economica, un aumento nel 2023(+0,5%) che si rafforzerà l'anno successivo (questo +1,1%) grazie all'ulteriore riduzione dell'inflazione associata a un graduale recupero delle retribuzioni e al miglioramento del marcato del lavoro.

#### Parliamo ora dell'Inflazione.

Questa consiste <u>nella perdita graduale di valore della moneta a causa della crescita dei prezzi dei beni e dei servizi in un paese</u>. Alla sua base possono esserci fenomeni di vario tipo, come la crescita dei costi del lavoro, oppure dei costi delle materie prime, <u>oppure per una maggior propensione al consumo da parte dei cittadini.</u>

Lo strumento per il controllo dell'inflazione usato dallo Stato per la ricerca di un tasso di inflazione ideale è il" Tasso di Inflazione Programmata": vengono programmati adeguamenti salariali, aggiornamenti delle tariffe dei servizi delle pubbliche amministrazioni e decisa la manovra sulle tassazioni. È un piano moto complesso che produce effetti solo nel medio periodo.

# Vediamo ora il mondo dei Pensionati (il nostro!)

Nel rapporto annuale INPS dello scorso 13 settembre 2023, il XXII, documento che prende in esame lo stato di salute del welfare nel 2022 conferma il sostanziale superamento della situazione della crisi pandemica che, nel corso degli anni precedenti, ha inciso profondamente sul tessuto economico e sociale del nostro Paese e di conseguenza sulla vita dell'Istituto. Il 96% dei pensionati percepisce una pensione Inps con un reddito lordo mensile medio pari a 1.687 euro; quello degli uomini è pari a 1.969, euro risultando il 38% più alto di quello delle donne.

Al 31 dicembre 2022 i pensionati sono **16, milioni di cui 7,8 di maschi e 8,3 di femmine.** 

Sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%) le femmine percepiscono il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 141 miliardi di euro contro i 180 miliardi di maschi!

Questo Gap di genere nel reddito da pensione deriva per la maggior parte dal minor numero di anni di contribuzione da parte femminile: infatti l'uscita dal mercato del lavoro delle donne avviene prevalentemente con la pensione di vecchiaia, mentre quella degli uomini con la pensione ordinaria che, storicamente, regista un importo medio superiore.

Soffermandoci su Viareggio vediamo che la città è fra quelle italiane con più di 60.000. abitanti

Città italiane con più di <b>60.000</b> abitanti ordinate per <b>popolazione</b> residente.									
dati sono aggiorn	ati al 01/0	01/2023	(Istat).						
Città	Prov	Reg	Popolazione residenti	Superficie km²	Densità abitanti/km²	Altitudine m s.l.m.			
ROMA	RM	LAZ	2.748.109	1.287,24	2.135	20			
MILANO	MI	LOM	1.354.196	181,68	7.454	122			
NAPOLI	NA	CAM	913.462	118,94	7.680	17			
TORINO	то	PIE	841.600	130,06	6.471	239			
PALERMO	PA	SIC	630.167	160,59	3.924	14			
GENOVA	GE	LIG	558.745	240,29	2.325	19			
BOLOGNA	ВО	EMR	387.971	140,86	2.754	54			
FIRENZE	FI	TOS	360.930	102,32	3.528	50			
LUCCA	LU	TOS	88.798	185,73	478	19			
PISA	PI	TOS	88.737	185,07	479	4			
VIAREGGIO	LU	TOS	60.579	32,53	1.862	2			

e per popolazione residente in


provincia di Lucca, la seconda:

popolazione residente dati sono aggiornati al 01/01/2023 (Istat).								
Comune	Popolazione residenti	Superficie km²	Densità abitanti/km²	Altitudine m s.lm.				
LUCCA	88.798	185,73	478	19				
Viareggio	60.579	32,53	1.862	2				
Capannori	46.253	156,18	296	15				
Camaiore	31.842	85,43	373	34				
Pietrasanta	22.870	42,12	543	14				
Massarosa	21.732	68,24	318	10				
Altopascio	15.784	28,60	552	19				
Serayezza	12.364	39,47	313	50				
Barga	9.415	66,46	142	410				
Porcari	8.788	17,89	491	32				
Forte dei Marmi	6.861	9,19	747	2				


Ecco il grafico della popolazione residente a Viareggio, per età sesso e stato civile al 1º gennaio 2022, tenendo conto dei risultati de Censimento permanente della popolazione

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori

evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubile, coniugati, vedovi e divorziati.



e invece in Italia:



Grazie Bruno esaustiva lezione!

# MARTEDI' 12 -MONS. GIOVANNI SCARABELLI: ANTICO TESTAMENTO, GENESI.


Mons. Scarabelli ci parla oggi dell'Antico Testamento, le origini, la Genesi, in greco: Γένεσις, *ghènesis*, lett. "nascita", "creazione", "origine"; in latino Genesis, contenuta nel il primo libro della Bibbia. Iniziamo subito con alcune precisazioni.

La Bibbia è un libro, anzi un insieme di libri dal greco Biblia, (plurale di biblios libro), che appartiene, dal punto di vista culturale ed umano alla storia di un popolo, il popolo ebraico.

Quindi può essere considerata anche da questo punto di vista: Bibbia patrimonio culturale di un popolo, può essere studiata anche così. Ma Bibbia ha accanto a sé l'aggettivo sacro, quindi è un insieme di libri ispirati da Dio. È la terza persona della ss. Trinità, lo Spirito Santo, che assiste in maniera particolare con toni specifici chi scrive. Ed egli, individuato da Dio scrive solo ciò che Dio gli ispira. Questa è l'altra interpretazione, che il nostro docente preferisce.

Nient' altro.

Perché questa mediazione umana fra Dio e l'Umanità? Fra Dio e l'uomo c'è



Perché Dio è l'infinito e l'uomo è un essere finito, fra Dio e l'uomo ci deve essere una comunicazione adeguata a far sì che l'uomo comprenda. Se Dio parlasse come è abituato a parlare con sé stesso, noi non capiremmo assolutamente niente.

Questo momento è magistralmente ricordato e interpretato dal pennello di Michelangelo, nella Cappella Sistina nel dipinto "La Creazione di Adamo".



Le due dita non si toccano: fra le due dita c'è l'infinito, fra Dio - Infinito e l'uomo finito non ci può essere comunicazione. Ecco allora la necessità della mediazione: il mediatore che sta nel mezzo fra finito ed infinito, incaricato di un messaggio divino e lo comunica adeguatamente alla comprensione del destinatario, l'umanità tutta. Il mediatore diventa messaggero di Dio. L'ispirazione divina è la garanzia che il messaggio diventi comprensibile all'uomo. Tutto questo è la stessa cosa che avviene con l'Incarnazione del figlio di Dio: l'Infinito che assume la natura umana e rende totalmente comprensibile il messaggio d'amore di Dio.

Il messaggio ricorda il nostro docente è di quattromila anni fa, con il linguaggio di allora; quindi, va interpretato per renderlo comprensibile al mondo, Ora si pone il problema delle modalità con cui viene letto il messaggio divino, in quanto il contenuto dei libri della Bibbia è eminentemente storico, sì, ma è anche a carattere profetico, ed infine didattico.

Il Libro della Genesi va interpretato con criteri oggettivamente validi. Tre tradizioni vi confluiscono: sacerdotale, jahvista e popolare.

Modi diversi di interpretare lo stesso avvenimento.

Non solo: i libri della Bibbia sono scritti con stili diversi prosaico e poetico. Mosè torna dal monte Sinai con le Tavole della Legge e darà con queste una identità ad un insieme di tribù, che così diventeranno un popolo.

Il primo libro narra la Creazione dell'Universo ad opera di Dio.

Tutto quanto è narrato nella Bibbia non coincide col pensiero scientifico dell'origine dell'Universo, secondo il quale tutto ha origine da uno sparo. Così è: mai potrà esserci nessun" concordismo" fra le due teorie. Ma una domanda è lì, "convitato di pietra", fra le due teorie: "Chi ha premuto il grilletto?" La scienza non risponde.

# MARTEDI' 19 – PIER GIACOMO BERTUCCELLI: "LA MENTE RAZIONALE"

È LA MENTE CHE FUNZIONA UTILIZZANDO IN MANIERA PREDOMINANTE LA RAGIONE E I MECCANISMI DELLA RAGIONE, QUESTI MECCANISMI LA MENTE RAZIONALE LI PREDILIGE, LI SELEZIONA E LI ORIENTA NELLE SITUAZIONI COMUNI DELLA QUOTIDIANITA' CON UN'IMPOSTAZIONE RIGIDA FORSE ANCHE PIENA DI DOVERI E DI REGOLE.

SI CHIAMANO MECCANISMI PROPRIO PERCHÉ' QUESTI PRIMARIAMENTE OBBEDISCONO A DEI COMANDI, A DEGLI IMPULSI BIOLOGICI PERSONALI SVILUPPANDO E RIPETENDO SEMPRE IL PENSIERO CON LE STESSE MODALITA'.

SEMBRA CHE DAVANTI A STIMOLI, RICHIESTE O EVENTI LE RISPOSTE CHE UNA MENTE RAZIONALE PUO' DARE SI TROVINO ALL'INTERNO DI MODI APPRESI MAGARI NEL TEMPO MOLTO LONTANO NEL PERIODO DELLO SVILUPPO E CHE IN SEGUITO SI SONO BLOCCATI E TRASFORMATE IN AUTOMATISMI.

L'AUTOMATISMO, LA RIPETITIVITA' RASSICURA, CONFERMA LE AZIONI E I MODI DI ESSERE E DI PROCEDERE RISPETTO AI RISCHI CHE POSSONO DERIVARE DA UNA PERDITA DI CONTROLLO E DI OSSERVAZIONE, DA UN DIVERSO MODO DI ESSERE

# (PAURA DEL GIUDIZIO, MANCANZA DI AUTOSTIMA, L'AUTOMATISMO CI SORREGGE, È COSA GIA' CONOSCIUTA)

AVERE UNA MENTE RAZIONALE SIGNIFICA CAMMINARE SU BINARI CONOSCIUTI, MA COME TUTTI SU TUTTI I BINARI SI PUO' SOLO ESSERE SEMPRE OBBLIGATI AD AVERE DUE DIREZIONI; QUANDO CI SVILUPPIAMO, PERO' DURANTE LA CRESCITA INSIEME AL NOSTRO ASPETTO BIOLOGICO E LA NOSTRA FISICITA' SI SVILUPPA ANCHE IL PENSIERO CHE CI QUALIFICA E CI QUALIFICHERA' CHE CI PORTERA' AD AVERE UN'IDENTITA', UNA PERSONALITA', RENDENDOCI UNICI E LIBERI DI MUOVERCI IN OGNI DIREZIONE

L'ETA' DELLA CRESCITA, L'INFANZIA E LA FANCIULLEZZA RAPPRESENTANO IL PERIODO DOVE SI PUO' SVILUPPARE LA MENTE RAZIONALE, LA MENTE CHE SI CHIUDE, CHE SI DIFENDE DAGLI ALTRI; PERCHÉ' PROPRIO IN QUESTO PERIODO? PERCHÉ' LA NOSTRA CRESCITA, LA NOSTRA EVOLUZIONE È IL FRUTTO E LA RISPOSTA AGLI STIMOLI ESTERNI MA ANCHE ALLA NOSTRA CAPACITA' DI ELABORARE QUESTI STIMOLI, (S-O-R)

IL NOSTRO MODO DI APPRENDERE IL MONDO E QUINDI ANCHE GLI STIMOLI E LE RISPOSTE CHE NE CONSEGUONO DERIVANO DA DUE FATTORI: IL NOSTRO ORGANISMO E L'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA CHE INCIDE SUL NOSTRO ORGANISMO: CHE COS'E' L'AMBIENTE? DA CHI È FORMATO? QUANTO INTERAGISCE E INFLUISCE PIÙ MENO PROFONDAMENTE RISPETTO ALL'INDIVIDUO CHE RICEVE QUESTO AMBIENTE? LO ACCETTA? LO CAPISCE? LO METABOLIZZA E LO ELABORA, OPPURE LO SUBISCE SENZA POSSIBILITA' E CAPACITÀ DI COMPRENDERLO?

IL RISCHIO È PROPRIO QUELLO DI RIMANERE NELLA FISSITA', NON RIUSCIRE AD ELABORARE, QUELLO CHE CI ACCADE, AVERE PAURA DI NON ESSERE APPROVATI, DI NON ESSERE ACCOLTI, DI NON TROVARE CONDIVISIONE PER LE NOSTRE IDEE, PER IL NOSTRO PENSIERO. DA PARTE NOSTRA, PER UN PROCESSO PERSONALE INTERNO ABBIAMO ESALTATO LO SPETTRO DELLA PAURA DAVANTI ALLE AZIONI, CI SIAMO LENTAMENTE RIDIMENSIONATI E LIMITATI COME PRIMA CONSEGUENZA, ABBIAMO RIDOTTO LE NOSTRE CAPACITA' RELAZIONALI:

(QUANTA EDUCAZIONE RIGIDA, QUANTE PROIBIZIONI, RIMPROVERI, PUNIZIONI, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA', DI ESPRESSIONE!) IN NOME DI UNA RIGIDITA' CHE IN ALCUNI CASI TENDE A DIVENIRE SEMPRE PIU' ERMETICA E FORSE ANCHE PREDA DEL SOSPETTO, SVILUPPANDO UN ATTEGGIAMENTO SIMILE ALLA PARANOIA.

UNA RIFLESSIONE IMPORTANTE: UNA DELLE POSSIBILI CAUSE DELLA MENTE RAZIONALE È LA DIFESA MA LA DIFESA È PAURA DI AFFRONTARE LE ISTANZE DELLA VITA, PAURA DI PRENDERE ATTO CHE NON POSSEDIAMO LA FLESSIBILITA' E LA RESILIENZA OPPORTUNA:

L'ETA' ANAGRAFICA, INFATTI SI DEVE SEMPRE CONFRONTARE CON L'ETA' PSICOLOGICA, LE DUE ETA' DEVONO ESSERE CONGRUENTI, QUASI SOVRAPPONIBILI, GLI ANNI CHE PASSANO COSTRUISCONO AGGIUNGONO INEVITABILMENTE CONOSCENZE E COMPETENZE, CHE OGNI INDIVIDUO UTILIZZA COME STRUMENTI, IL CORPO STESSO CAMBIA E DIVENTA SEMPRE PIU' CONTENITORE PREZIOSO DI VITA, E RIGUARDO AL CORPO, QUANTO LA MENTE RAZIONALE ASCOLTA I SEGNALI DEL CORPO?

COME SAPPIAMO, I SEGNALI CHE PROVENGONO DAL CORPO HANNO PIU' VERITA' DELLE INDICAZIONI DELLA MENTE

-LA MENTE RAZIONALE È PEDISSEQUA SPESSO RIPETITIVA E POTREBBE AL MEGLIO ESSERE UTILIZZATA COME ESEMPIO IN ALCUNE SITUAZIONI:

UNA SITUAZIONE DI UTILITARISMO, DOVE OBBEDIRE O FAR FINTA NE FA TRARRE UN VANTAGGIO PERSONALE.

UN CONTESTO DOVE PREDOMINANO LE REGOLE O I DOVERI ESSERE PER SCELTA IMMERSI IN LAVORI O STUDI CHE RICHIEDONO L'UTILIZZO DI LOGICHE.

UNA MENTE RAZIONALE TROVA MOLTA PIU' DIFFICOLTA' AD AGIRE I SENTIMENTI O LE EMOZIONI, QUESTE NON SI POSSONO INQUADRARE O CONTENERE NELLA MENTE A COSE NORMALI, FIGURIAMOCI IN UNA MENTE RAZIONALE.
PRIVARSI DEL "PROVARE", DEL "SENTIRE" LIMITA FORTEMENTE L'ESISTENZA E AUMENTA QUINDI ANCHE LE DIFFICOLTA' NELLA RELAZIONE DI COPPIA E L'APERTURA AI TANTI DIVERSI COLORI

#### PER CONCLUDERE:

DELLA VITA.

LA MENTE E IL CORPO SONO IL NOSTRO PATRIMONIO, DEVONO PARLARSI, DIALOGARE, AGIRE INSIEME PER ATTUARE IL MOVIMENTO, QUELLO CHE CONTA ALLA FINE SONO I RISULTATI NEL QUOTIDIANO E ANCORA DI PIU' QUELLO CHE CONTA È IL RAGGIUNGIMENTO DI UN PERSONALE EQUILIBRIO

# Einstein:

# la mente è come il paracadute, funziona solo se si apre!

